



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1573

Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della
Costituzione

Indice

1. DDL S. 1573 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1573	4

1. DDL S. 1573 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1573

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione

Iter

8 luglio 2025: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.1573

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Carlo Calenda \(Misto, Azione-Renew Europe\)](#)

Cofirmatari

[Marco Lombardo \(Misto, Azione-Renew Europe\)](#)

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **8 luglio 2025**; annunciato nella seduta n. 326 del 9 luglio 2025.

Classificazione TESEO

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE, ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1573

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1573

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **CALENDÀ e LOMBARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2025

Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione

Onorevoli Senatori. - Si illustrano di seguito le motivazioni e il contenuto del presente disegno di legge costituzionale.

Le ragioni di una riforma

È opinione largamente maggioritaria nel dibattito pubblico, alla luce di evidenze non revocabili in dubbio, che la parte II della Costituzione e il modello di architettura istituzionale da questa emergente non riescano più a fare fronte alle repentine sfide poste da una realtà politica, sociale, economica e culturale in accelerazione e radicalmente cangiante rispetto al modello originariamente previsto dai Costituenti.

L'instabilità dei governi è un dato che ha drammaticamente caratterizzato l'intera storia repubblicana, costituendo un insormontabile impedimento al progresso materiale e spirituale della società. È improcrastinabile l'esigenza di riformare l'ordinamento dello Stato, inidoneo a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione pubblica. Il buon andamento e l'effettività dell'amministrazione dello Stato sono condizioni indefettibili per la tutela delle libertà e dei diritti degli individui di questo Paese.

La rimodulazione degli organi apicali dell'ordinamento non si pone in antitesi con la volontà dei Costituenti, ma ne rappresenta un naturale *continuum*. È nello spirito e nella volontà di coloro che ci hanno restituito le libertà violate l'essenzialità della riforma. Le parole dei membri della Costituente irradiano lucenti le tenebre dell'attualità. Piero Calamandrei il 4 settembre 1946, in occasione dell'ordine del giorno Perassi sulla forma di governo, così si pronunciava: « La democrazia, per funzionare, deve avere un Governo stabile: questo è il problema fondamentale della democrazia. Se un regime democratico non riesce a darsi un governo che governi, esso è condannato. [...] Premesso questo, quelle cautele pratiche che sono state suggerite da vari colleghi per garantire che nella repubblica parlamentare si abbia stabilità di governo, sono veramente efficaci a questo scopo? ». Dichiarazioni profetiche, se rilette a distanza di settantacinque anni.

Massimo Severo Giannini, capo di gabinetto del Ministro per la Costituente Pietro Nenni e protagonista di quell'epoca di rinascita, constatò amaramente i limiti della Carta fondamentale: « La seconda parte della Costituzione, quella rubricata come "ordinamento della Repubblica", costituisce la parte più estesa della Carta medesima, ed è anche quella meno felice. Se se ne levano le norme che trattano delle regioni, degli enti locali, e le garanzie costituzionali, è un prodotto alquanto mediocre. [...] Devo dire che appena la Costituzione fu approvata dall'Assemblea costituente fummo in parecchi a dire che quella costituzione non avrebbe funzionato, per l'esperienza storica che già si possedeva ». Riportare alla luce il pensiero di coloro che hanno fondato una stagione ispirata al riconoscimento delle libertà individuali è la premessa di qualsivoglia riforma costituzionale. La revisione dell'architettura istituzionale si pone nel solco dell'operato dei Padri dell'Italia repubblicana. Modificare la parte II della Costituzione, così da attribuire alle istituzioni i poteri per mutare la realtà

secondo i desideri e le speranze degli individui, è la piena realizzazione dello spirito costituente. Una riforma che non oscuri e alteri, ma che completi e ottimizzi il lavoro dell'Assemblea costituente. È questo lo spirito del presente disegno di legge costituzionale. Le ragioni di una profonda revisione dell'ordinamento della Repubblica sono manifeste. Gran parte delle trasformazioni meramente fattuali, incidenti direttamente e in maniera patente su forma di Governo e forma di Stato, e sul rapporto tra Governo, Parlamento e autonomie territoriali, non sono andate incontro a una rimodulazione del sistema istituzionale, la quale quindi appare non più rinviabile, al fine di un generale riallineamento della Carta costituzionale al mondo che siamo chiamati a vivere e alle sfide sempre più rilevanti che siamo chiamati ad affrontare.

Appare infatti chiaro come ci si sia trovati, nel corso degli anni, davanti a risposte spontanee, fattuali appunto, le quali però hanno ingenerato il rischio di un non meditato moto di faglia potenzialmente incline a disarticolare la funzionalità dei pubblici poteri, non più nitidamente perimetinati.

Per questo si ritiene sia giunto il momento, non casualmente nella fase di ricostruzione del tessuto sociale italiano così duramente provato dall'incedere della pandemia, di un momento di profonda revisione volto alla riedificazione, e non alla mera, formalistica, ristrutturazione, dell'architettura istituzionale. Proprio la necessità sottesa alla riforma che qui viene proposta impone la limitazione dell'intervento all'individuazione dello strumento e del metodo, quale quello dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, all'interno della quale veicolare un più ampio, approfondito, organico dibattito sui profili attinenti al merito.

Le linee guida della riforma

Preliminarmente sembra d'uopo delineare la motivazione sottesa al ricorso allo strumento dell'Assemblea per procedere ad una riforma qualitativamente e quantitativamente estesa, involgente l'intera parte II della Costituzione: in primo luogo, come in ogni momento storico di crisi, quale fu, fatte le dovute, debite contestualizzazioni, quello che portò all'approvazione della Costituzione, appare irrinunciabile uno spirito di genuina concordia nazionale e di unione, pur nella pluralistica diversità delle opzioni concettuali e della complessiva visione della cosa pubblica e della sua organizzazione. E d'altronde appare indubbio come l'Assemblea per la riforma della Costituzione, anche in termini puramente simbolici, rappresenti il momento in assoluto più alto immaginabile, coagulando quello spirito unitario funzionale ad una ripartenza del Paese invocata dalle più alte cariche istituzionali, a partire dal Presidente della Repubblica.

Proprio per l'alto profilo che qui si immagina si ritiene essenziale delineare l'ambito di operatività, il metodo complessivo, e non il merito che invece sarà rimesso alle distinte sensibilità che si incontreranno in una proficua dialettica riformatrice in seno alla Assemblea stessa.

Non si disconosce la profonda connessione tra parte II e parte I della Costituzione; ogni modifica dell'assetto istituzionale è comunque una modifica tale da ingenerare un sistema complessivo che finisce, inevitabilmente e funzionalmente, per incidere sulla forma e sulla sostanza dei diritti sussunti nella parte I. Proprio questo aspetto informa la *ratio* complessiva del senso, profondo, di voler istituire un consenso di puro spirito costituente, il più possibile alieno da elementi di partigianeria partitica e che al contrario attinga alle migliori sfumature del pensiero politico, nel senso più alto possibile.

Solo una Assemblea per la riforma della Costituzione, elettrivamente legittimata e costituita, potrà decidere quale assetto prefigurare e in quale modo il nuovo assetto possa informare, in senso e contesto, i diritti che pur formalmente intoccati appare chiaro assumeranno una differente fisionomia, nella rinnovata architettura istituzionale.

È in fondo questa la caratterizzazione che ha portato a ritenere di operare la deroga alle procedure di revisione di cui all'articolo 138 della Costituzione, la cui operatività viene sospesa, per la parte che qui interessa, cioè la revisione della parte II, in vigenza della Assemblea stessa.

Per quanto riguarda la composizione dell'Assemblea si è ritenuto di dover contemperare un numero sufficientemente rappresentativo delle realtà politiche, sociali e di opinione, portando da un lato a sintesi precedenti disegni di legge costituzionale che avevano opinato, ciascuno, per diversi numeri di componenti e arrivando a individuare il numero dei componenti in cento: come noto, in precedenza, durante la XVI legislatura, il disegno di legge costituzionale atto Senato n. 2173 ne aveva previsti

centocinquanta, il disegno di legge costituzionale atto Senato n. 2563 ne aveva prefigurati ottanta, il disegno di legge costituzionale atto Senato n. 3229 ne aveva invece delineati duecento, infine il disegno di legge costituzionale atto Senato n. 3244 ne aveva previsti cento e il n. 3287 novanta membri.

Il numero di cento appare preferibile, anche alla luce dell'intervenuta legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto la composizione numerica del Parlamento: si tratta di un numero che quindi contempera la delicatezza dei richiesti interventi riformatori con la snellezza imposta dalla riforma costituzionale, confermata in sede referendaria.

Anche la stringente perimetrazione delle funzioni dell'Assemblea deve essere inscritta e letta nell'idea generale sottesa alla sua stessa istituzione: concentrarsi sul riassetto dell'architettura istituzionale senza uscire da tale ambito.

In questo quadro deve essere letta la previsione di non autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di eventuali disegni di legge costituzionale da parte del Governo, proprio al fine di evitare una sovrapposizione e che la Costituzione, e le ipotesi di riforma della stessa, possano divenire terreno di scontro.

Proprio l'elevato profilo che riguarda i componenti, a base elettiva, ha portato a ritenere preferibile in tema di *status* il riconoscimento delle prerogative e delle immunità parlamentari.

In merito al procedimento elettorale, si ritiene proprio per la natura della Assemblea, per il suo essere consesso di idee e opinioni piuttosto che connotazione partitica, di privilegiare la legge italiana per l'elezione del Parlamento europeo, legge 24 gennaio 1979, n. 18, la quale ha impianto squisitamente proporzionale, prevede strutturalmente meccanismi di riconoscimento della parità di genere e di tutela adeguata delle minoranze linguistiche. Al fine di garantire la più estesa partecipazione politica ad un momento così alto per il futuro della Nazione, si ritiene opportuno permettere la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste attraverso i nuovi strumenti garantiti dal progresso tecnologico.

Al contempo, tuttavia, attesa la necessaria competenza tecnica che devono possedere i membri dell'Assemblea, nonché l'esiguo numero degli stessi, si è ritenuto opportuno derogare al sistema delle preferenze, prevedendo che i seggi attribuiti a ciascuna lista siano assegnati ai candidati secondo l'ordine di presentazione.

Nel contesto descritto, i partiti politici assumono una funzione di garanzia in ordine alla preparazione e all'onorabilità dei candidati, secondo la più alta considerazione loro attribuita dalla Costituzione vigente ed in antitesi al populismo dei tempi recenti.

Da ultimo, si segnala la sottoposizione della legge di revisione costituzionale, così come approvata dall'Assemblea, a *referendum* costituzionale ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, così da garantire un collegamento ancor più stringente fra il processo riformatore e i principi della democrazia diretta.

Infine, si segnala l'elemento topografico di localizzazione della sede istituzionale che si è voluto identificare con la sede del CNEL: si tratta di un espresso riconoscimento della valenza costituzionalmente riconosciuta del CNEL, quale organismo neutro rispetto alla ridefinizione dell'assetto istituzionale della parte II della Costituzione.

Il contenuto del disegno di legge costituzionale

Il testo si compone di sedici articoli.

L'articolo 1 disciplina i profili di istituzione dell'Assemblea, la sua finalità che è appunto orientata e limitata alla rimodellazione della parte II della Costituzione, prevedendo quali limiti di revisione costituzionale i principi fondamentali dell'ordinamento, la parte I della Costituzione e i diritti garantiti dalle convenzioni internazionali ratificate con legge dello Stato. Come si è già avuto modo di specificare, ogni modifica organica della parte II finisce inevitabilmente per riverberarsi sul portato sostanziale anche delle libertà e dei diritti sussunti nella parte I: proprio per questo da un lato si è affidata questa opera ad una Assemblea, e non a una commissione o a un comitato di saggi, e dall'altro lato si è ritenuto di specificare analiticamente il senso di una riforma che deve fisiologicamente migliorare e attualizzare il portato di quelle libertà e di quei diritti.

L'articolo 2 delinea compiti e poteri e soprattutto l'irrinunciabile cardine di una ridefinizione dell'assetto istituzionale in coerenza assoluta con la parte I della Costituzione.

L'articolo 3 specifica la caratterizzazione funzionale della Assemblea per la riforma della Costituzione, in maniera limitata al suo permanere in carica, ovvero la deliberazione esclusivamente attinente alla revisione costituzionale. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che siano deferiti alla Assemblea eventuali progetti o disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia costituzionale che durante l'Assemblea siano presentati alle Camere: in questo caso, gli stessi disegni o proposte esplicheranno valenza di atti conoscitivi, non potendo configurare vincolo per l'opera di revisione. Analogamente e per le medesime motivazioni, si prevede, al comma 3 dell'articolo 3, che il Presidente della Repubblica non autorizzi la presentazione di disegni di legge costituzionale da parte del Governo.

L'articolo 4 nei suoi tre commi delinea la composizione e la durata dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, stabilendo in cento i suoi componenti e in un anno la sua durata, al fine da un lato di disancorare la sua vigenza rispetto a quella delle Camere e dall'altro lato di stabilirne una durata in carica sufficientemente lunga per una proficua opera di discussione, analisi, proposta, redazione e approvazione di un testo costituzionale. Il termine di un anno per la conclusione dei lavori è prorogabile una sola volta e per il periodo massimo di sei mesi, a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Infine, particolarmente significativa appare la previsione di cui al comma 3, a mente della quale lo scioglimento delle Camere dopo l'avvio dei lavori non importa lo scioglimento dell'Assemblea.

L'articolo 5 stabilisce i criteri di elettorato attivo e passivo.

L'articolo 6 delinea lo *status* dei componenti dell'Assemblea, modellandone la fisionomia sulle garanzie dei parlamentari, alla luce della rilevanza delle funzioni esercitate: ed è così che ogni membro rappresenterà la Nazione ed eserciterà i propri compiti e le proprie attribuzioni senza vincolo di mandato e sotto l'usbergo protettivo dell'articolo 68 della Costituzione.

L'articolo 7 prevede le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri dell'Assemblea, in modo tale da assicurare l'indipendenza indispensabile all'alta funzione esercitata. In particolare, è meritevole di menzione il comma 3, in forza del quale l'eletto all'Assemblea per la riforma della Costituzione non può candidarsi alle successive elezioni legislative. La *ratio* della disposizione è impedire che il processo riformatore si traduca da un lato in uno strumento di campagna elettorale, dall'altro nella promozione politica del singolo costituente.

L'articolo 8 definisce l'elezione, stabilendo il suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto da esprimersi mediante unico turno elettorale. L'assegnazione dei seggi avviene mediante sistema proporzionale modellato sul sistema della legge italiana per l'elezione del Parlamento europeo, così da garantire la piena rappresentatività della cittadinanza.

L'articolo 9 contiene le caratteristiche del procedimento elettorale, modellato sul sistema proporzionale puro per l'elezione del Parlamento europeo: la legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevede un sistema proporzionale capace di garantire il pluralismo delle idee politiche, di riconoscere la specificità delle minoranze linguistiche e la parità di genere, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 18 del 1979.

Degna di rilievo è la facoltà di sottoscrivere la presentazione delle liste attraverso l'identità digitale, come attualmente previsto in materia di *referendum* abrogativo. La rimodulazione degli organi costituzionali non può prescindere dall'evoluzione tecnologica che caratterizza la società.

Al contempo, però, occorre garantire un equo bilanciamento fra la democraticità del procedimento elettorale e la preparazione tecnica e politica dei membri dell'Assemblea, imprescindibile per il buon esito della riforma. È in tal senso che si spiega la deroga al sistema delle preferenze, che, in ogni caso, trova il necessario bilanciamento nel *referendum* costituzionale successivo all'approvazione del testo di riforma.

L'articolo 10 stabilisce la sede dell'Assemblea per la riforma della Costituzione nella attuale sede del CNEL, di cui verranno utilizzate le dotazioni strumentali e il relativo personale per le esigenze funzionali dell'Assemblea stessa.

L'articolo 11 definisce le modalità di insediamento entro trenta giorni dalla sua elezione: si stabilisce

che essa all'atto dell'insediamento sia presieduta dal membro più anziano. La prima riunione è convocata dal Presidente della Repubblica.

L'articolo 12 stabilisce i criteri di organizzazione del lavoro e la nomina di un presidente, due vicepresidenti, tre segretari e due questori. Per i suoi lavori, l'Assemblea adotterà un suo regolamento.

L'articolo 13 definisce la possibilità di istituzioni di Commissioni consultive in seno all'Assemblea.

L'articolo 14 delinea le risorse finanziarie e le dotazioni strumentali e le risorse umane: da un lato saranno utilizzate le strutture e il personale del CNEL, dall'altro lato il bilancio della Assemblea potrà dotarsi di risorse non superiori al 5 per cento del bilancio di ciascuno dei due rami del Parlamento, che non saranno tratti dai bilanci delle Camere ma messe a disposizione del Governo.

L'articolo 15 disciplina l'approvazione e la promulgazione della legge costituzionale. Il testo di riforma deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea; in caso contrario, l'Assemblea è sciolta di diritto e decade. Nell'ipotesi di approvazione, la legge di revisione è sottoposta a successivo *referendum* costituzionale e non è promulgata, se non approvata dalla maggioranza dei voti validi.

All'esito delle votazioni, il Presidente dell'Assemblea per la riforma della Costituzione comunica i risultati al Presidente della Repubblica, che, nell'ipotesi di approvazione, promulga senza indugio la legge di revisione costituzionale. Al fine di garantire una coerente ed omogenea transizione verso il nuovo ordinamento costituzionale, l'entrata in vigore della legge è sospesa fino al termine della legislatura. Sempre in virtù dell'esigenza di organicità e sistematicità della riforma, il comma 6 dispone che gli organi costituzionali modificati dall'Assemblea decadano contestualmente al termine della legislatura.

Chiude infine il testo l'articolo 16, a mente del quale l'Assemblea utilizza per quanto compatibili i Regolamenti interni della Camera dei deputati, fino ad approvazione del suo Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Capo I

ISTITUZIONE, LIMITI E COMPOSIZIONE

Art. 1.

(*Istituzione*)

1. È istituita un'Assemblea per la riforma della Costituzione.

2. L'Assemblea non può porre a oggetto di revisione i principi fondamentali e le norme della parte I della Costituzione, né pregiudicare i diritti e le libertà garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Art. 2.

(*Poteri*)

1. L'Assemblea ha il potere di riformare la Costituzione, fatto salvo l'articolo 139 e quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge costituzionale, in assoluta coerenza con la parte I della Costituzione medesima, mediante l'approvazione di un'unica legge di revisione costituzionale, adottata in deroga alle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione, la cui applicazione resta sospesa sino alla conclusione del procedimento di revisione costituzionale di cui alla presente legge costituzionale.

Art. 3.

(*Funzioni dell'Assemblea*)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione delibera in via esclusiva in materia di revisione costituzionale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino alla cessazione dei lavori dell'Assemblea, i progetti o i disegni di legge d'iniziativa parlamentare in materia

costituzionale presentati alle Camere sono acquisiti alla competenza dell'Assemblea per la riforma della Costituzione quali atti conoscitivi che non vincolano l'azione di revisione.

3. Nello stesso periodo di cui al comma 2 il Presidente della Repubblica non autorizza la presentazione di disegni di legge costituzionale da parte del Governo.

Art. 4.

(Composizione e durata)

1. L'elezione dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, di cui all'articolo 8, è indetta con decreto del Presidente della Repubblica e si svolge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. L'Assemblea è composta da cento membri e dura in carica un anno; il suo mandato può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, con una delibera assunta dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Lo scioglimento di una o entrambe le Camere non comporta la decadenza dell'Assemblea.

Art. 5.

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori dell'Assemblea per la riforma della Costituzione tutti i cittadini maggiorenni alla data delle elezioni.

2. Sono eleggibili gli elettori che alla medesima data hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non sono nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 7.

3. Gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero esercitano il diritto di voto secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in quanto compatibile con la presente legge costituzionale. I seggi dell'Assemblea attribuiti alla circoscrizione Estero sono quattro, uno per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001.

Art. 6.

(Status dei componenti)

1. Ogni membro dell'Assemblea per la riforma della Costituzione rappresenta la Nazione, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e gode delle guarentigie previste dall'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento.

2. I membri dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, per il periodo in cui sono in carica, hanno diritto alle medesime indennità previste dalla legge per i membri della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Sono cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di membro dell'Assemblea per la riforma della Costituzione le cause di ineleggibilità ed incompatibilità disposte dalla legge per la carica di membro del Parlamento.

2. La carica di deputato, senatore e membro del Governo nazionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea per la riforma della Costituzione. Il membro del Parlamento e il membro del Governo nazionale che risulti eletto all'Assemblea per la riforma della Costituzione, al momento della proclamazione decade dell'incarico incompatibile ricoperto al momento dell'elezione.

3. Colui che risulta eletto all'Assemblea per la riforma della Costituzione non può candidarsi alle successive elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

4. Le cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità determinano la decadenza da membro dell'Assemblea per la riforma della Costituzione.

5. Spetta all'Assemblea giudicare definitivamente sui titoli di ammissione dei suoi membri e sulle cause, preesistenti o sopraggiunte, di ineleggibilità e di incompatibilità.

Capo II

ELEZIONE

Art. 8.

(*Elezione*)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in unico turno elettorale.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, senza soglia di sbarramento.

Art. 9.

(*Procedimento elettorale e modifiche al sistema elettorale di riferimento*)

1. Per la disciplina del procedimento elettorale preparatorio, per le modalità di presentazione delle liste e per la ripartizione dei seggi nonché per ogni atto procedimentale e sostanziale necessario all'elezione dell'Assemblea si applica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, in quanto compatibile con la presente legge costituzionale.
2. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, si applicano con i seguenti adattamenti:
 - a) ogni riferimento ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si intende fatto ai membri dell'Assemblea per la riforma della Costituzione;
 - b) alla circoscrizione Italia nord-occidentale sono attribuiti ventisette seggi, alla circoscrizione Italia nord-orientale diciotto seggi, alla circoscrizione Italia centrale diciotto seggi, alla circoscrizione Italia meridionale ventidue seggi e alla circoscrizione Italia insulare undici seggi. Eventuali rettifiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, secondo i criteri e le modalità previste all'articolo 2, terzo comma, della legge n. 18 del 1979;
 - c) ai fini dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979:
 - 1) la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 12, può avvenire secondo le modalità operative disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2022;
 - 2) i commi quarto e quinto del suddetto articolo 12 non si applicano e nessuna sottoscrizione è richiesta per una lista la cui presentazione sia sottoscritta da tre deputati o senatori, ancorché appartenenti a gruppi parlamentari diversi;
 - 3) nella successione interna delle liste, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere;
 - d) l'ufficio elettorale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, secondo periodo, della legge n. 18 del 1979, verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dal numero 3) della lettera c) del presente comma, pena la ricusazione;
 - e) non si applica l'articolo 14 della legge n. 18 del 1979 e il voto è espresso tracciando con la matita un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista;
 - f) non si applicano il terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui prevede che una copia del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale sia trasmessa alla segreteria del Parlamento europeo, né le altre disposizioni della medesima legge che fanno riferimento alle istituzioni dell'Unione europea;
 - g) ai fini dell'articolo 22 della legge n. 18 del 1979, l'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale nazionale la comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 21 della medesima legge, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la loro collocazione nell'ordine della lista. L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti;
 - h) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 4, secondo comma, 5, 6, 7, 12, commi nono e decimo, 18, primo comma, numero 2), 20, numeri 3) e 4), 21, primo comma, numero 1-bis), da 25 a 40 e da 42 a 50.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 10.

(*Sede dell'Assemblea*)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione tiene le sue sedute nella sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in Roma, Villa Lubin.
2. Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori dell'Assemblea:
 - a) gli uffici e le attrezzature del CNEL sono posti al servizio dell'Assemblea e delle sue Commissioni;
 - b) il CNEL pone il personale alle dipendenze funzionali della Presidenza dell'Assemblea per la riforma della Costituzione e delle sue Commissioni.

Art. 11.

(*Insediamento dell'Assemblea*)

1. La prima seduta dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, convocata dal Presidente della Repubblica, ha luogo entro trenta giorni dalla sua elezione e, all'atto dell'insediamento, è presieduta dal membro più anziano.

Art. 12.

(*Organizzazione dei lavori*)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione elegge nella prima seduta un presidente, due vicepresidenti, tre segretari e due questori; sono eletti i membri che ricevono più voti in ciascuna votazione.
2. L'Assemblea adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta.

Art. 13.

(*Commissioni*)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione può costituire al proprio interno delle Commissioni consultive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 14.

(*Risorse finanziarie*)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione, per lo svolgimento dei propri lavori e per le necessità funzionali dei suoi membri, si avvale delle strutture e del personale del CNEL e di quello messo a disposizione dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, dietro richiesta dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea e previa intesa coi Presidenti delle Camere.
2. La dotazione ordinaria di bilancio è costituita da una quota non superiore al 5 per cento del bilancio di ciascuno dei due rami del Parlamento. La dotazione non è tratta dai bilanci delle Camere, ma messa a disposizione dal Governo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

(*Approvazione e promulgazione del testo*)

1. Il testo finale di revisione costituzionale è approvato a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea per la riforma della Costituzione. Se non è raggiunta tale maggioranza, l'Assemblea è sciolta di diritto e decade.
2. Nell'ipotesi di approvazione, la legge di revisione costituzionale è sottoposta a *referendum* popolare e non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
3. Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro sessanta giorni dalla data di approvazione del testo finale di revisione costituzionale da parte dell'Assemblea per la riforma della Costituzione ed è celebrato con le modalità di cui agli articoli da 16 a 26 della legge 25 maggio 1970,

- n. 352, in quanto compatibili con la presente legge costituzionale.
4. Se all'esito del *referendum* la legge di revisione costituzionale è approvata, il Presidente della Repubblica la promulga senza indugio e ne ordina l'immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
5. L'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale è sospesa fino al termine della legislatura in corso, fatto salvo il potere del Parlamento di approvare la disciplina di attuazione delle norme costituzionali introdotte nelle more della loro entrata in vigore.
6. Gli organi costituzionali modificati dall'Assemblea per la riforma della Costituzione decadono con la fine della legislatura. Gli organi costituzionali che non sono modificati scadono secondo i termini ordinari previsti dalla Costituzione vigente.
7. La legge di revisione costituzionale approvata dall'Assemblea e promulgata dal Presidente della Repubblica non è modificabile dal Parlamento nella legislatura in corso al momento della sua approvazione.

Art. 16.

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale e dal Regolamento adottato dall'Assemblea per la riforma della Costituzione, e comunque fino all'approvazione del medesimo, si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti interni della Camera dei deputati.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.